



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Commissione alloggi di servizio per il personale inviato in missione (art.22 a.n.q)

Lo scorso 3 luglio, presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato si è riunita per la quarta volta la Commissione mista, costituita con decreto del Capo della Polizia ai sensi dell'art 22 del nuovo Accordo Nazionale Quadro, per formulare proposte sui criteri d'idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione.

All'inizio della riunione sono stati consegnati i dati acquisiti da tutte le strutture territoriali dell'Amministrazione e trasmessi dal competente Servizio Tecnico Logistico del Dipartimento della P.S. alle OO.SS., riguardanti, tra tutti gli alloggi esistenti, quelli che hanno stanze libere e quindi utilizzabili, dotate di bagni interni, di riscaldamento, raffreddamento, superficie finestrata, dimensioni minime richieste, nonché il numero complessivo di posti letto liberi e quindi, potenzialmente utilizzabili oggi per il personale inviato in missione, ancor prima del completamento dei lavori della Commissione e della definizione dettagliata dei criteri d'idoneità. Secondo tale rilevazione, allo stato attuale, il numero complessivo di stanze disponibili per tale necessità ammonterebbe a 360, con 631 posti letto.

Il SIULP, unitamente ai rappresentanti della altre sigle sindacali, ha ribadito quanto sostenuto nella precedente riunione del 12 gennaio scorso che, per individuare i criteri d'idoneità degli alloggi per il personale inviato in missione, si dovesse ineludibilmente fare riferimento al decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, che definisce e regola gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi delle varie categorie, in modo tale da adeguare le strutture dell'Amministrazione, adibite ad ospitare il personale in missione, ai requisiti previsti dagli alberghi della categoria (Hotel a quattro stelle) prevista per il personale di polizia.

FLASH nr. 25 - 2012

- Commissione alloggi di servizio per il personale inviato in missione (art.22 a.n.q)
- Nuove modalità di gestione degli accrediti delle competenze fisse ed accessorie al personale della polizia di stato
- Verifica di permanenza dei requisiti attitudinali disposta dall'Amministrazione a seguito della scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare
- Trattamento personale che richiede assistenza agli uffici sanitari dell'Amministrazione
- L'istanza di riesame avverso un provvedimento non evita il decorso del tempo per proporre ricorso
- Trasferimento alle sezioni di P.G. - trattamento economico
- Commissione vestiario
- XX anniversario della strage di via d'Amelio vent'anni dopo...



Il SIULP, nell'occasione, ha altresì ribadito e sottolineato come gli alloggi dell'Amministrazione da utilizzare in questi casi, secondo quanto previsto anche dalla circolare ministeriale del TEP nr.333-G/II.2624/02 datata 29 maggio 2012, oltre che essere esistenti e disponibili, debbano essere anche FRUIBILI e cioè, per poter ospitare il personale in missione devono rispondere ed essere garantiti gli standard necessari riferiti, allo stato, ai servizi e alle dotazioni previste per la categoria alberghiera di cui all'art 13 comma 2° del DPR nr.51/2009.

La richiesta già formulata e rinnovata SIULP nella riunione odierna, condivisa da tutte le sigle sindacali, è stata finalmente accolta anche dai rappresentanti dell'Amministrazione nella Commissione e, pertanto, sono stati definiti i seguenti criteri d'idoneità, assimilabili agli alberghi a quattro stelle, che dovranno avere gli alloggi di servizio destinati al personale da inviare in missione:

- servizio di ricevimento assicurato 24 ore su 24;
- servizio di custodia in cassette di sicurezza singole nelle camere;
- presenza nella struttura almeno di servizio di distributore automatico di bibite e snack;
- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno;
- cambio della biancheria da camera tutti i giorni, salvo diverse scelte del personale;
- cambio della biancheria da bagno tutti i giorni, salvo diverse scelte del personale;
- presenza nella struttura ricettiva di almeno una sala benessere per il personale attrezzata con almeno un bagno ad uso comune;
- tutte le stanze dotate di bagni privati interni nelle camere dotati di acqua calda e fredda;
- camera singola con una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati;
- camera doppia con una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati; per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati; per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati;
- ascensore per il personale obbligatorio per edifici superiori a due livelli;
- riscaldamento assicurato in tutte le aree effettivamente utilizzate;
- impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni e regolabile dal personale nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri s.l.m.;
- dotazione delle camere: arredamento base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino; sgabello o ripiano apposito per bagagli, televisore, cassetta di sicurezza in tutte le camere; dotazione dei bagni privati completi: lavabo, wc, bidet, vasca o doccia, asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona, asciugacapelli, cestino rifiuti e sacchetti igienici.

Il SIULP ha, inoltre chiesto che venga garantita omogeneità, uniformità ed univocità di trattamento in merito alla sistemazione alloggiativa per tutto il personale della Polizia di Stato che viene inviato in missione a qualunque qualifica, o ufficio appartenga, anche alla luce della recente norma introdotta dall'art 4 comma 98 della Legge nr.183/2011 che, al riguardo non fa alcuna distinzione..

Il SIULP ha chiesto ancora che i criteri d'idoneità stabiliti dalla Commissione che dovranno avere gli alloggi dell'Amministrazione per consentire di ricevere il personale in missione, dovranno essere integralmente recepiti e omologati anche per quegli

alloggi che ospitano il personale di polizia in missione e che sono di proprietà di enti o società convenzionate con la Polizia di Stato, attraverso la notifica agli stessi soggetti delle risultanze dei lavori della Commissione con la formale richiesta, specie da parte della Direzione Centrale delle specialità, rivolta a tali società (FF.SS. Società Autostrade ecc ecc) ad adeguare le proprie strutture recettive in uso al personale di polizia in missione ai criteri stabiliti da recepire formalmente in occasione dei futuri accordi e/o rinnovi delle specifiche convenzioni.

La riunione si è conclusa con l'impegno formale dell'Amministrazione ad effettuare un'ulteriore e più approfondita e selettiva ricerca finalizzata a verificare quali e quanti alloggi e posti letto tra quelli già selezionati il cui numero complessivo è stato sopra riportato, risponda ai requisiti d'idoneità stabiliti nel corso della riunione odierna..

I rappresentanti dell'Amministrazione si sono, altresì impegnati a predisporre la stesura finale del verbale della riunione odierna entro la metà di luglio e, come richiesto dal SIULP, a porre in atto tutte le fasi preparatorie per giungere alla sottoscrizione formale dell'intesa negoziale, che costituisce parte integrante, a tutti gli effetti, dell'Accordo Nazionale Quadro, in ottemperanza alla norma contrattuale di cui all'art 24 comma 5 lettera d) del DPR nr.164/2002, possibilmente prima della pausa estiva.

Tale condizione costituisce il presupposto necessario affinché l'intesa raggiunta venga formalmente e successivamente trasmessa a tutti gli Uffici territoriali e costituisca la base sulla quale valutare, in ogni singolo caso, la sussistenza o meno dei requisiti che gli alloggi indicati dall'Amministrazione devono avere per ospitare il personale in missione secondo i criteri individuati dalla Commissione in quanto il personale avrà diritto, in mancanza dei requisiti richiesti, a fruire dell'albergo della categoria indicata dalle norme contrattuali.

Impresa Semplice

Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.SIULP.it

Nuove modalità di gestione degli accrediti delle competenze fisse ed accessorie al personale della polizia di stato

Entro la fine del mese di giugno saranno completate le complesse operazioni di riscrittura di tutti i programmi, per: realizzare il passaggio a sistemi di nuova tecnologia con la reingegnerizzazione della procedura di trasmissione dei dati alla BNL S.p.A. indispensabile per gli accrediti, tramite bonifico, delle competenze fisse ed accessorie al personale della Polizia di Stato.

Al Riguardo, con la Circolare 333.G/e-bankingbnl/aagg01 del 25 giugno 2012 la Direzione centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. ha diramato direttive per rendere operative le nuove modalità di gestione degli accrediti delle competenze fisse ed accessorie al personale della Polizia di Stato.

La circolare è visionabile nella relativa area del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it

Verifica di permanenza dei requisiti attitudinali disposta dall'Amministrazione a seguito della scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare



Il Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la Sentenza 03566 del 19/06/2012 ha ritenuto legittima una nuova e accurata verifica attitudinale, in relazione al dipendente della Polizia di Stato che non ha prestato servizio per un lungo arco temporale, a causa della sospensione dal servizio.

La verifica della permanenza dei requisiti attitudinali era stata disposta dall'amministrazione a seguito della scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare applicata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 737/81.

L'interessato aveva impugnato innanzi al T.A.R. competente il decreto del Capo della Polizia, con il quale era stata disposta la sua cessazione dal servizio per accertata inidoneità attitudinale, eccependo che la verifica dei requisiti attitudinali poteva essere effettuata solo in occasione del concorso per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

Al riguardo, il Giudice di primo grado aveva ritenuto infondata la doglianza riguardante la possibilità per l'amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti non solo psico-fisici, ma anche attitudinali al servizio (come aveva già affermato in alcuni precedenti giurisprudenziali (cfr. TAR Campania n. 3843 del 14 luglio 2011 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 512 del 1 febbraio 2012; n. 3991 del 4 luglio 2011)).

Il Consiglio di Stato, investito della Questione in qualità di giudice d'appello, ha confermato la Sentenza del TAR sulla base dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003 n. 198 (regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli), che prevede che "Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio."

Nella motivazione della decisione si sottolinea e ribadisce che l'opportunità di effettuare una nuova e accurata verifica attitudinale, in relazione alla delicate funzioni connesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza che un agente di polizia è tenuto a svolgere, deriva dalla obiettiva circostanza che questi non ha prestato servizio per un lungo arco temporale, a causa della sospensione dal servizio.

Trattamento personale che richiede assistenza agli uffici sanitari dell'Amministrazione



Si riporta il testo della nota inviata il 3 luglio 2012 al Direttore Centrale del Servizio Sanitario ed all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Ci è stato segnalato come in alcune realtà, al personale che, nel corso dell'espletamento del servizio, avverta la necessità di recarsi presso gli uffici sanitari per ricevere assistenza medica, anche a seguito di eventi traumatici, venga richiesto di presentare istanze di permesso breve o di congedo ordinario per giustificare l'assenza dal servizio per il tempo necessario al disbrigo delle visite ed incombenze mediche.

Detta prassi, ad avviso di chi scrive, sembra contrastare con la normativa che disciplina i compiti e le funzioni del Servizio Sanitario della Polizia di Stato.

Invero, le attribuzioni del Servizio Sanitario istituito con la legge di riforma 121/1981 e regolamentato dai D.P.R. 338/82 e 337/82 si sostanziano nella tutela della salute del personale attraverso medici, psicologi, infermieri, tecnici ed operatori.

Con riguardo ai medici in particolare, il Dlgs 334/2000 - "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato", stabilisce che i Sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Servizio Sanitario nazionale), hanno le seguenti attribuzioni:

- 1. provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;*
- 2. provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;*
- 3. in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;*
- 4. svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;*
- 5. rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;*
- 6. provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli*

della Polizia di Stato;

7. partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
8. svolgono, presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
9. fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
10. svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
11. non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Di particolare rilievo, per la risoluzione della problematica sottoposta, appaiono le competenze enucleate nei punti 2 e 4.

Per quel che concerne l'assistenza sanitaria al personale, è ovvio che pur non essendo devoluta in via esclusiva ai Sanitari della Polizia di Stato, stante la competenza generale ed il diritto di tutti i cittadini della nostra Repubblica ad avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, il dipendente della Polizia di Stato può chiedere, tuttavia, assistenza al Sanitario della Polizia di Stato che è a sua volta tenuto a prestargliela.

In relazione, poi, alle competenze mediche nel settore del lavoro, nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno, rilevano in particolare, le attività di sorveglianza sanitaria e di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08).

Sul medico competente (articolo 25) incombono una serie di obblighi ed attribuzioni di cui la Sorveglianza sanitaria (articolo 39) rappresenta solo un aspetto.

Nelle attribuzioni relative alla sorveglianza devolute al medico competente, oltre a precisi adempimenti periodici, è espressamente prevista la visita medica su richiesta del lavoratore (articolo 41).

Dal coordinamento della normativa citata sembra logico, nel suo complesso, ritenere che il dipendente che nel corso del servizio avverta la necessità di chiedere assistenza alla struttura sanitaria della Polizia di Stato, a maggior ragione quando ciò avviene in forza di un evento "traumatico" verificatosi nell'orario di servizio, debba essere considerato in servizio nell'arco temporale in cui riceve la prestazione, senza necessità di ricorrere a premessi brevi o a richieste di congedo.

Si chiede, pertanto, di rendere manifesto con una direttiva a carattere generale il proprio avviso sulla questione prospettata. Nell'attesa di un cortese urgente riscontro, atteso il carattere d'urgenza e valenza generale che riveste la questione, si inviano cordiali saluti".

L'istanza di riesame avverso un provvedimento non evita il decorso del tempo per proporre ricorso

La mera istanza di riesame (o atto di opposizione) non è in grado di evitare l'inutile decorso del termine, valevole ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale.

Il principio è statuito dal Consiglio di Stato con la decisione nr. 03615/2012 del 20/06/2012 con cui è stato respinto il ricorso contro il diniego di riammissione in servizio concernente un ex appartenente alla Polizia Penitenziaria.

Il diniego datato 4 aprile 2011 e comunicato in data 12 aprile 2011, veniva motivato con la ragione che il dipendente aveva cessato di far parte del Corpo della Polizia Penitenziaria da più di 5 anni.

In data 9 maggio 2011 l'interessato, in luogo del ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, presentava istanza di riesame, sostenendo che il mero passaggio del tempo non poteva costituire causa di ostacolo alla riammissione in servizio.

Il giudice di primo grado (TAR Toscana) successivamente adito con ricorso notificato soltanto in data 6 ottobre 2011, riteneva irricevibile la impugnativa dell'atto di diniego del 4 aprile 2011, comunicato in data 12 aprile 2011, in quanto proposta ben oltre il termine di sessanta giorni.

Il Consiglio di Stato, investito della questione in grado di appello, rigettava l'impugnazione respingendo l'impostazione teorica dedotta, secondo la quale l'istanza di riesame, inteso quale atto di opposizione al diniego espresso alla riammissione in servizio, sarebbe stata idonea a configurarsi già alla stregua di un rituale atto di impugnazione, e, come tale, in grado di evitare la inutile decorrenza del termine, trattandosi, nel caso dell'atto sostanziale di opposizione (o richiesta di riesame, se di ciò si tratta) di atto di natura ed effetti ben differenti da quelli derivanti dalla proposizione del ricorso giurisdizionale.

La mera istanza di riesame (o atto di opposizione, secondo la dizione utilizzata dall'appello) non è in grado di evitare l'inutile decorso del termine, valevole ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale.

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, anche l'atto adottato in risposta alla mera istanza di riesame, non può essere considerato atto idoneo a riaprire i termini per la proposizione del ricorso, in quanto, atto avente contenuto meramente confermativo del diniego già in precedenza espresso, che si limita a richiamare il precedente parere contrario, tanto che conclude per l'inammissibilità della seconda istanza, sicché è da ritenersi inammissibile l'impugnativa proposta avverso un atto meramente confermativo di un precedente atto rimasto inoppugnato (così, tra tante, Consiglio Stato sez. V, 21 agosto 2009, n. 5018).

Secondo i Giudici di Palazzo Spada il provvedimento amministrativo deve ritenersi meramente confermativo di un precedente atto allorché concorrano due condizioni, una formale e una sostanziale: la prima è data dall'essere il nuovo atto formulato in termini di semplice reiterazione delle determinazioni già adottate con l'atto precedente; la seconda è data dal fatto che il nuovo provvedimento concerne lo stesso interesse oggetto del provvedimento precedente e non già un interesse sopravvenuto, sicché nell'intervallo tra i due atti non sia mutato il quadro né degli interessi che l'autorità decidente è tenuta a ponderare, né della normativa che deve essere applicata.

Trasferimento alle sezioni di P.G. - trattamento economico

Il trasferimento alla sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di un appartenente alle forze di Polizia non determina la corresponsione dell'indennità di cui all'art.1 della legge n.100 del 1987.

Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato **Sezione Quarta** con la decisione nr. **03743/2012 del 12 giugno 2012**.

La vicenda di fatto ha riguardato un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento al suo trasferimento alla Procura della Repubblica di Campobasso.

Contro la determinazione del Comando Generale dell'Arma che rigettava la propria richiesta, l'interessato dopo aver proposto ricorso al Tar proponeva appello al Consiglio di Stato che respingeva definitivamente il ricorso.

Nella motivazione della decisione si legge che l'art.1 della legge 10 marzo 1987 n.100, norma sostituita dall'art.1 comma 1 della legge n.86 del 2001, ha previsto che agli appartenenti al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia trasferiti d'autorità spetti un emolumento economico ad hoc, noto sotto la denominazione di indennità di trasferimento.

La giurisprudenza si è dovuta al riguardo occupare ripetutamente della questione relativa alla latitudine del concetto di trasferimento d'autorità, specie nei casi in cui il soggetto interessato abbia preliminarmente manifestato la propria preferenza per la nuova assegnazione.

Ancora più specificatamente poi si è posto il problema per il personale di Polizia che viene assegnato ai sensi del dlgs n.271 del 1989 alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli organi giurisdizionali.

Sul tema è pure intervenuta una normativa di interpretazione autentica, costituita dall'art. 3 comma 74 della legge n.350 del 2003, secondo cui l'art.8 della citata legge 28 luglio 1989 n.271 va inteso nel senso che la domanda inoltrata per l'assegnazione alle sezioni di P.G. è da considerarsi come domanda di trasferimento di sede.

Ciò precisato, secondo il Consiglio di Stato il diniego di concessione della indennità di trasferimento è pienamente legittimo, alla luce dell'orientamento interpretativo assunto sulla questione giuridica (cfr. decisione 10 giugno 2010 n.3701; idem 31 luglio 2008 n.3867), con statuizioni che vanno ribadite.

Invero, tenuto conto del chiaro disposto di cui all'art.8 del dlgs 28 luglio 1989 n.271, l'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria avviene a mezzo di un procedura che prende avvio da un'apposita domanda dell'interessato e prosegue secondo un iter procedurale avente natura selettiva, in cui l'Amministrazione di appartenenza si limita a istruire le istanze da trasmettere al Procuratore Generale.

Per come strutturato, siffatto procedimento di assegnazione presuppone inderogabilmente la domanda dell'interessato, la quale non si atteggia come semplice disponibilità, bensì come condizione iniziale del procedimento di interpello diramato dall'Amministrazione e nello stesso tempo come accettazione dell'assegnazione una volta intervenuta, circostanze, queste, che impediscono la configurazione di un trasferimento d'autorità e quindi anche l'insorgere del diritto all'indennità di trasferimento ex art.1 legge n.86/2001 (già legge n.100/87).

Quanto alla normativa di interpretazione autentica di cui all'art. 3 comma 74 legge n.350 del 2003, vale qui ripetere quanto già osservato dalla Sezione con la citata sentenza n.3701/2010, secondo la quale, "stante il carattere interpretativo della norma alla stessa, non può che essere riconosciuto effetto retroattivo, non sussistendo ragioni di affidamento in senso contrario dei consociati".



Commissione vestiario

Si è riunita, in data 4 e 5 luglio, la Commissione paritetica sul vestiario, presso il Dipartimento della P.S., per discutere la bozza della tabella di corredo del vestiario della Polizia di Stato.

Si è proceduto all'approvazione della tabella fatta eccezione per le uniformi relative alla polizia marittima ed alla specialità di montagna. Per queste ultime due tipologie di uniforme si è deliberato di chiedere la collaborazione di operatori dei settori interessati alla prossima riunione per ottenere maggiori informazioni sulle rispettive necessità operative alla luce delle nuove tecnologie e dei materiali a disposizione.

Nel prossimo mese di gennaio 2013, se i tempi tecnici per le gare d'appalto saranno rispettati, saranno distribuite 11.000 divise operative complete per tutti gli operatori delle volanti e dei reparti prevenzione crimine

XX anniversario della strage di via d'Amelio vent'anni dopo...

Il Siulp Trieste e Libera Associazioni contro le mafie hanno organizzato una serie di iniziative dal 14 al 19 luglio 2012, che si svolgeranno tra Muggia e Trieste, per onorare la memoria delle vittime ma anche per rinnovare l'impegno per la legalità, la giustizia e la lotta contro le mafie.

19 luglio 1992
19 luglio 2012

XX anniversario
della strage
di Via D'Amelio

In ricordo di Eddie
Cosina e di tutte le
vittime delle mafie

Alla manifestazione che si terrà il 14 luglio alle ore 20.30 presso il Teatro Verdi di Muggia (Ts) parteciperanno il Segretario Generale SIULP Felice **Romano** e don Luigi **Ciotti**

E' possibile consultare il programma completo sul nostro sito www.siulp.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

